

D.L. Milleproroghe 2021 – Conversione in legge – Le misure fiscali

11 Marzo 2021

Proroga dei termini in materia di approvazione dei bilanci delle società, di benefici “prima casa” e delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali.

Queste le disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella **legge 26 febbraio 2021, n.21**, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.51 del 1° marzo 2021.

Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci societari - Art.3, co.6

L’art.3 co.6, del D.L. *Milleproroghe 2021* prevede lo **spostamento** a «**180 giorni dalla chiusura dell’esercizio**» (in sostanza, entro il **30 giugno 2021**, anziché entro l’ordinaria scadenza di aprile) del **termine** per la **convocazione** dell’**assemblea** per l’**approvazione dei bilanci** delle società, in relazione ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.

L’approvazione dei bilanci è valida per le assemblee tenute comunque entro il 31 luglio 2021 (la disposizione apporta modifiche all’art.106 del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 – cd. *Cura Italia*).

Proroga della sospensione dei termini per i benefici “prima casa” - Art.3

Viene **prorogata** di un ulteriore anno, **sino al 31 dicembre 2021**, la **sospensione** dei **termini** ai fini della fruibilità delle **agevolazioni “prima casa”**^[1] e del **“credito d’imposta per il riacquisto”**^[2] della stessa (art.3, co.11-*quinquies*).

In sostanza, viene previsto che **i termini previsti a pena di decadenza dai citati benefici** (ad es. trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dal rogito) sono **sospesi** nel **periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**.

Proroga delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali - Art.22-bis

L’art.22-*bis* del D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 21/2021 assorbe quanto previsto in origine dall’abrogato art.1 del D.L. 7/2021, in materia di proroga di un ulteriore mese delle scadenze in materia sia di notifica degli atti di accertamento, sia di

sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali^[3]_____.

In particolare, viene prevista:

• **la notifica^[4]_____ dopo il 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022** degli atti di:

- accertamento;
- contestazione;
- irrogazione delle sanzioni;
- recupero dei crediti di imposta;
- liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;

per i quali i **termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020.**

Sempre **con effetto dall'8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all'invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni**, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma **la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022**. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. **"avvisi bonari"**, di cui agli artt.36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/1973 e art.54-*bis* del DPR 633/1972).

In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la **proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento^[5]_____.**

Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto^[6]_____.

• **la proroga^[7]_____ sino al 28 febbraio 2021** del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal'8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2021, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data.

Queste modifiche riguardano anche le **verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro**, nei confronti dei **beneficiari** di tali pagamenti, che siano **destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo** (ai sensi dell'art.48bis del DPR 602/1973).

In particolare, la **sospensione di tali verifiche** (già operante dall'8 marzo 2020), è stata estesa **sino al 28 febbraio 2021**.

Le verifiche già effettuate prima dell'8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art.72-bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario^[8].

Infine, si ricorda che il *D.L. Ristori* (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha **prorogato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine** per il pagamento delle **definizioni agevolate** della **"rottamazione-ter"** e del **"saldo e stralcio"**, le cui **rate residue non saldate nel 2020** dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (*cfr.* l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. *"Decreto Cura Italia"*)^[9].

Sul tema, si ricorda che con il **Comunicato stampa del 27 febbraio 2021**, il **Ministero dell'Economia e finanze ha annunciato che è in corso di redazione il Provvedimento di proroga oltre il 1° marzo del termine per il pagamento della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio"**, in relazione sia alle **rate residue non saldate nel 2020**, sia alla **prima rata 2021 della "rottamazione-ter"**.

In particolare, il Comunicato stampa specifica che **«Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto»**.

Ad oggi, il Provvedimento non è stato ancora emanato.

In ogni caso, i soggetti decaduti dalla **"rottamazione-ter"** e dal **"saldo e stralcio"** per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle **somme scadute nel 2019**, possono presentare la **domanda di rateizzazione** per le somme ancora dovute (ai sensi dell'art.19 D.P.R. 602/1973)^[10].

cartelle di pagamento avvisi di accertamento esecutivi AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA avvisi di addebito INPS atti di accertamento AdD ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali	31 marzo 2021	Decreto Legge 183/2020
saldo e stralcio rottamazione ter <i>pagamento delle rate in scadenza nel 2020*</i>	1° marzo 2021 (annunciata proroga dal MEF)	Decreto Legge n.137/2020, convertito nella L. n. 176/2020 (cd. "Decreto Ristori")

**Non sono previsti i 5 giorni di tolleranza , di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018*

-
- [1]
___ Cfr. la Nota II-bis allegata al D.P.R. 131/1986.
- [2]
___ Cfr. l'art.7 della legge 448/1998.
- [3]
___ Cfr. ANCE "Accertamento e riscossione: nuova proroga del DL 7/2021" - [ID. n.43373](#) del 2 febbraio 2021.
- [4]
___ L'art. 22-bis del DL 183/2020 modifica l'art.157 del DL 34/2020 (cd. *D.L. Rilancio*) convertito con modifiche nella legge 77/2020.
- [5]
___ Cfr. l'art.157, co.3, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018.
- [6]
___ Cfr. l'art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).
- [7]
___ L'art.22-bis, comma 2, del DL 183/2021 modifica l'art. 68, co.1 del DL 18/2020 (cd. *D.L. Cura Italia*) convertito con modifiche nella legge 27/2020.
- [8]
___ Cfr. art.1, co.4, del D.L. 7/2021 e l'art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE "Decreto Rilancio - Conversione in legge - Le novità in materia fiscale" - [ID n. 41108](#) del 24 luglio 2020.

[9] Cfr. ANCE *“Conversione in legge del D.L. 137/2020 – cd. “D.L. Ristori” – Misure fiscali d’interesse”* – [ID n.43003](#) dell’ 8 gennaio 2021. Cfr. anche *“DL Cura Italia” convertito in legge – Il dossier dell’ANCE sulle misure fiscali* – [ID n. 40023](#) del 13 maggio 2020.

[10] Cfr. l’art.154 del citato D.L. 34/2020 e l’art.68, co.3-*bis*, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

43883-Comunicato stampa del 27 febbraio 2021.pdf[Apri](#)

43883-legge 26 febbraio 2021 n_21.pdf[Apri](#)